



# INIZIATIVA POPOLARE FEDERALE «PER IL FUTURO DELLA NOSTRA NATURA E DEL NOSTRO PAESAGGIO (INIZIATIVA BIODIVERSITÀ)»

## COMPENDIO DELLE SPIEGAZIONI GIURIDICHE DEL TESTO DELL'INIZIATIVA

### TESTO DELL'INIZIATIVA

### SPIEGAZIONI

#### Art. 78a Paesaggio e biodiversità

<sup>1</sup> A complemento dell'articolo 78, la Confederazione e i Cantoni provvedono, nell'ambito delle loro competenze, affinché

- a. siano preservati i paesaggi, i siti caratteristici, i luoghi storici, nonché i monumenti naturali e culturali degni di protezione;
- b. la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico siano tutelati anche al di fuori degli oggetti protetti;
- c. siano messi a disposizione le superfici, i mezzi e gli strumenti necessari per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità.

La frase introduttiva esplicita che il nuovo articolo costituzionale tratta di compiti che spettano tanto alla Confederazione (nell'ambito delle sue competenze) quanto ai Cantoni (nell'ambito delle loro competenze).

Alla frase introduttiva fanno seguito tre obblighi comportamentali delle autorità competenti. In primo luogo, esse devono attribuire un adeguato statuto di protezione ai beni menzionati alla lettera (a.). In secondo luogo (b.), sono tenute a tutelare la natura, il paesaggio e il patrimonio architettonico anche laddove questi non sono parte di un oggetto protetto inventariato. (L'obbligo di tutela non comporta un divieto generale di apportare modifiche.) In terzo luogo (c.), l'ente pubblico deve impegnarsi attivamente a favore della biodiversità, segnatamente mettendo a disposizione sufficienti superfici, mezzi finanziari e personale e strumenti (p. es. un concetto) per la realizzazione di un'infrastruttura ecologica.

<sup>2</sup> Sentiti i Cantoni, la Confederazione designa gli oggetti protetti d'importanza nazionale. I Cantoni designano gli oggetti protetti d'importanza cantonale.

La distinzione tra oggetti protetti d'importanza nazionale e oggetti protetti d'importanza cantonalesi riallaccia alla distinzione corrente tra i due livelli dell'ordinamento statale e funge da riferimento per il disciplinamento di cui al terzo capoverso concernente i presupposti d'ammissibilità per interventi su oggetti protetti.

<sup>3</sup> Gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti della Confederazione devono essere giustificati da interessi preponderanti d'importanza nazionale; gli interventi rilevanti sugli oggetti protetti dei Cantoni devono essere giustificati da interessi preponderanti d'importanza cantonale o nazionale. L'essenza dei valori protetti dev'essere conservata intatta. Alla protezione delle paludi e dei paesaggi palustri si applica l'articolo 78 capoverso 5.

Questo capoverso concerne esplicitamente solo gli interventi rilevanti su oggetti protetti, escludendo quindi gli interventi lievi. Esso disciplina in modo logico la ponderazione degli interessi necessaria in caso di previsti interventi rilevanti e stabilisce un limite invalicabile: l'essenza dell'oggetto interessato non può essere sacrificata. L'essenza è costituita dagli elementi la cui esistenza ha determinato l'iscrizione dell'oggetto nel relativo inventario. Le disposizioni speciali concernenti la protezione delle paludi e dei paesaggi palustri in vigore dall'approvazione dell'Iniziativa di Rothenthurm (1987) rimane applicabile.

<sup>4</sup> La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni per la salvaguardia e il rafforzamento della biodiversità

Questa disposizione conferisce alla Confederazione il mandato di sostenere finanziariamente le misure cantonali di promozione della biodiversità (realizzazione di un'infrastruttura ecologica).

#### Disposizione transitoria (Art. 197 n. 12)

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 78a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione e i Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

La disposizione transitoria garantisce che gli adeguamenti legislativi necessari ai due livelli – federale e cantonale – vengano attuati al più tardi entro cinque anni dalla votazione sul nuovo articolo costituzionale.